

DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2020

46/2020/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LE VALUTAZIONI QUANTITATIVE PREVISTE DAL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI AL TITOLO 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 917/2017/R/IDR (RQTI)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1100^a riunione del 18 febbraio 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 final del 14 novembre 2012, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015)120 final del 9 marzo 2015, recante “Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 90/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 562/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 748/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2020/R/IDR) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 242/2019/A);
- la determina del 29 marzo 2018 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai

sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- l’articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l’Autorità:
 - “stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” (lett. e);
 - “controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)” (lett. g);
 - “emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente” (lett. h);
 - “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza” (lett. l);
 - “verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti

- al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari” (lett. n);
- “controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto” (lett. o);
 - il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all’articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all’Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l’Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”, e che a tal fine “prevede premialità e penalità; (...) determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti” (lett.a);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett.e).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 655/2015/R/IDR, l’Autorità ha avviato la prima fase di regolazione della qualità nel settore idrico, avente ad oggetto la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, con cui in particolare ha: *i*) definito livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni contrattuali da assicurare all'utenza, oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima; *ii*) individuato gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente, per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità; *iii*) previsto l'introduzione di un meccanismo di penalità per le prestazioni di qualità stimate, ovvero riscontrate, non valide e non conformi;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), l’Autorità ha contestualmente introdotto taluni strumenti incentivanti per il miglioramento della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, prevedendo anche l’istituzione di una componente perequativa (UI2), volta ad alimentare uno specifico Conto per la promozione della qualità (comma 33.1);

- in particolare, al comma 33.13 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione di parametri di qualità tecnica dei servizi, nonché la definizione di ulteriori misure volte all'implementazione del meccanismo di promozione della qualità richiamato al precedente alinea;
- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati, tra l'altro, adottati i documenti per la consultazione 562/2017/R/IDR e 748/2017/R/IDR - l'Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l'identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell'implementazione.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- la regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in una prima fase di applicazione l'Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:
 - i. macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);
 - ii. macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l'attivazione di detto macro-indicatore ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020);

- iii. macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità, attenuando l’obiettivo di assoluta assenza delle medesime; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
 - iv. macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch’esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura, attenuando l’obiettivo di assoluta assenza dei medesimi; ii) l’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;
 - v. macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;
 - vi. macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata;
- c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- per ciascuno dei citati macro-indicatori l’Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate, ed ha previsto – al comma 4.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR – che, in prima applicazione, i richiamati obiettivi siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019, sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente;
 - con riguardo poi alla validazione dei dati tecnici, l’Autorità ha previsto che gli Enti di governo dell’ambito:
 - validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR);

- in esito alle attività di cui al precedente alinea, comunichino annualmente all’Autorità i dati di qualità tecnica (comma 8.2, della medesima deliberazione).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:
 - a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alle classi a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come “Classe A”);
 - b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione multistadio – base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;
- le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di Valutazione, di seguito riportati:
 - *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;

- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
- l'erogazione del premio o l'applicazione della penalità per i livelli "avanzato" e di "eccellenza" (di cui agli *Stadi III, IV e V*), è subordinata all'elaborazione, da parte dell'Autorità, di una graduatoria annuale per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'articolo 27 della richiamata RQTI;
- alcuni dei parametri individuati dall'Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno stadio, nello specifico:
 - con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano:
 - il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore m ($N_{S,m}^{+a}$ e $N_{S,m}^{-a}$);
 - il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-indicatore ($MaxFail_m^a$);
 - con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano:
 - il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno stadio $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
 - i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
 - con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume

valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 918/2017/R/IDR, integrando la deliberazione 664/2015/R/IDR, ha previsto che gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti competenti, ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, trasmettano all'Autorità un aggiornamento del Programma degli Interventi contenente:
 - a) la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'anno 2016), anche esplicitando le criticità rinvenibili sul territorio e riconducibili a uno o più dei requisiti introdotti con la RQTI;
 - b) il valore assunto da ciascuno dei macro-indicatori, identificando: i) per l'anno 2018, la classe di partenza utilizzando i dati di cui alla precedente lett. a); ii) per l'anno 2019, la classe in cui si prevede che possa ricadere ciascuna gestione;
 - c) l'obiettivo da conseguire secondo lo standard definito dalla RQTI in corrispondenza delle pertinenti classi individuate, per gli anni 2018 e 2019;
 - d) i singoli interventi volti a conseguire gli obiettivi individuati, la loro quantificazione e tempistica di realizzazione, specificando in particolare gli eventuali connessi costi operativi aggiuntivi;
- nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte di aggiornamento biennale degli schemi regolatori per gli anni 2018 e 2019, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR come successivamente integrata dalla richiamata deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha acquisito le valutazioni degli Enti di governo dell'ambito competenti in merito alle classi di partenza ed agli obiettivi di qualità tecnica per ciascuna gestione, trasmesse secondo le modalità definite con la determina 1/2018 DSID;
- in sede di definizione delle regole di computo tariffario per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha rinviato a successive determinazioni l'indicazione delle modalità di presentazione dei dati, nonché dei contenuti minimi e delle modalità di redazione degli atti che costituiscono la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio, nonché la definizione della modulistica che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti dovranno utilizzare per la trasmissione dei dati e delle informazioni in merito alla qualità tecnica del servizio idrico integrato, con riferimento in particolare agli anni 2018 e 2019, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della RQTI;

- nella medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha previsto, all’articolo 9, le modalità per il superamento del *Water Service Divide* e che, con riferimento ai soggetti interessati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, i soggetti competenti possano adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all’articolo 31, dell’Allegato A alla medesima deliberazione.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con le linee di azione delineate dall’Autorità nel “Quadro Strategico 2019-2021”, di cui alla deliberazione 242/2019/A, sia necessario procedere all’implementazione dei già previsti meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità dei servizi”;
- sia necessario, al fine di dare applicazione alla disposizione di cui al comma 25.2 della RQTI, procedere alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione per gli anni 2018 e 2019, ed alla conseguente individuazione dei soggetti da valutare ai fini dell’assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi di valutazione I e II*, nonché all’elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV e V*;
- sia opportuno assicurare che gli effetti del meccanismo di incentivazione di cui al Titolo 7 della RQTI siano applicabili a tutti i soggetti che svolgono il servizio idrico integrato o ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, al fine di non fornire a talune gestioni incentivi distorti a non rivelare lo stato delle infrastrutture e le condizioni tecniche di erogazione del servizio per non incorrere nelle penalità.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia dunque necessario avviare un procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), articolando detto procedimento in due fasi:
 - a) l’identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all’articolo 26 della RQTI, nonché dell’attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli Stadi, per gli anni 2018 e 2019;
 - b) l’attribuzione delle penalità per gli *Stadi I, II, III e IV* per tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non abbiano inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione;

- sia opportuno prevedere un termine entro il quale si concluda la fase *sub a)* per l'attribuzione delle pertinenti premialità e penalità;
- sia necessario prevedere un termine entro il quale si concluda la fase *sub b)*, nonché le modalità di quantificazione delle eventuali penalità, in coerenza con quanto previsto per le gestioni *sub a)*;
- sia opportuno escludere dall'applicazione delle penalità *sub b)*, i soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 31, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7, dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI), articolato in due fasi:
 - a) l'identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni ai fini della definizione delle graduatorie per gli *Stadi III, IV e V* di cui all'articolo 26, nonché dell'attribuzione delle premialità e delle penalità riferite a tutti gli *Stadi*, per gli anni 2018 e 2019;
 - b) l'attribuzione delle penalità per gli *Stadi I, II, III e IV* per tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non abbiano inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica sottesi ai macro-indicatori ammessi al meccanismo di incentivazione;
2. di prevedere che la fase di cui al precedente punto 1, lettera a) si concluda entro il termine del 30 settembre 2020 per l'attribuzione delle pertinenti premialità e penalità relative, previa definizione delle gestioni ammissibili a valle della chiusura della raccolta dati relativa, da concludersi entro il termine perentorio del 17 aprile 2020;
3. di prevedere che la fase di cui al precedente punto 1, lettera b) si concluda in sede di approvazione (da parte dell'Autorità) delle predisposizioni tariffarie delle gestioni interessate, alle quali si applicano le seguenti penalità:
 - i. per gli *Stadi I e II*, la formula di cui al comma 29.2 della RQTI, precisando che i parametri $N_{s,m}^{-a}$ e $MaxFail_m^a$ sono i medesimi quantificati nella fase di cui al precedente punto 1, lettera a);
 - ii. per gli *Stadi III e IV*, la formula di cui al comma 29.3 della RQTI, assumendo pari a 1 il valore dei parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$;
4. di escludere dall'applicazione del precedente punto 3 i soggetti interessati da

- perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, per i quali i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'articolo 31, dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR;
5. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di completamento del procedimento;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini